

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Re ha ordinato ed ordiniamo che il seguente Progetto di Legge sia presentato al Parlamento del Nostro Guardasigilli, Ministro (Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Articolo 1.

La composizione dei Tribunali di commercio è regolata dal Titolo 1. Lib. IV. del codice di commercio, e dalle seguenti disposizioni.
All'ordinamento di ciascun tribunale sovra tali basi provvederà un Re. Decreto.

Articolo 2.

Giudici dei Tribunali di commercio sono eletti dai commercianti dei rispettivi loro Distretti ed istituiti dal Re nel modo infra stabilito. ^{La Re. Decreto determina a turno, tra i votanti, il numero dei giudici ordinari e supplenti che debbono comporre ciascun tribunale, e stabilisce all'uopo esse}
~~tribunali~~ ^{fin} ~~seranno~~.

Articolo 3.

Sono elettori i commercianti nazionali che per patente d'industria o commercio pagano un'imposta eguale al censo degli elettori politici.

Possono concorrere alle elezioni, ed essere per ciò inscritti, se ne fanno la domanda sulle liste elettorali, anche gli stranieri che tengono da oltre cinque anni una stabilimento commerciale nel Distretto del Tribunale di commercio, e pagano la stessa imposta.

Articolo 4.

Sono eleggibili i commercianti elettori, cittadini dello Stato, purché risiedano abitualmente nella città ove siede il Tribunale.

Possono anche venire eletti gli antichi commercianti che abbandonarono di loro volontà il commercio, e dei quali si paghi tuttavia il censo richiesto per gli elettori politici.

Articolo 5.

Non possono essere elettori né eletti a Sindaci di commercio coloro che furono condannati a pena criminale, coloro che si trovano in istato di fallimento dichiarato, o di interdizione giudiziarie, coloro che hanno fatto rapina di beni, finché non abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori, i communi per furto, truffa o attentato ai cofani.

Gli imputati di alcuno di tali reati non possono né anco essere eletti durante il procedimento.

Articolo 6.

Le funzioni di Sindaco in un Tribunale di commercio sono incompatibili con qualunque ufficio od impiego retribuito dallo Stato.

Articolo 7. 6.

La lista dei commercianti elettori è composta in ogni comunità dal Consiglio Delegato con la forza dei suoi membri formati in esecuzione della legge 7. Luglio 1839, del ~~pubblicità~~ ^{affissione} comunicazione nel modo che sarà determinato dal Regolamento.

La detta lista è quindi pubblicata, decretata, ed all'uso rettificata nei tempi e modi, e giusta le norme prescritte dalla legge relativamente alla lista degli elettori comunali.

Articolo 8. 7.

Nel mese di settembre il Sindaco di ogni comunità trasmette al Presidente del Tribunale provinciale un esemplare della lista degli elettori commerciali definitivamente decretata con le occorse rettificazioni.

Il Presidente del Tribunale nella prima metà del mese di ottobre forma la lista generale degli elettori del distretto, e ne trasmette un esemplare al Sindaco di ciascuna comunità, per

cura del quale essa lista ^{deve} ~~rimane~~ affissa nella sala comunale ^{per} ~~fin~~ fino al tempo delle elezioni.

Articolo 9. 8.

Nella prima quindicina del mese di Novembre di ciascun anno

Gli elettori residenti nella ~~comunità~~ ^{comunità} e i commercianti elettori sono rispettivamente e contemporaneamente convocati ~~nel luogo in cui si fa il Tribunale provinciale~~ ^{nei propri luoghi di dimora} nel modo che sarà prescritto dal Regolamento per le correnti elezioni ~~o~~ ^o se il bisogno lo richiede gli elettori possono essere straordinariamente convocati in qualunque altra ~~tempo~~ ^{stagione} stagione dell'anno.

Art. 9.

^{Adunanza} Le varie ^{Del Distretto} sezioni elettorali concorrono ugualmente a tutte le elezioni che sono da farsi.

~~Il ^{giudice} ^{del} ^{distretto} ^{deve} ^{essere} ^{presente} ^{per} ^{la} ^{convocazione} ^e ^{per} ^{la} ^{validazione} ^{degli} ^{elettori}.~~

Articolo 10.

Nella città ove siede il Tribunale provinciale presiede all'adunanza degli elettori il Presidente di esso Tribunale, o chi ne fa le veci con l'assistenza di quattro consiglieri comunali Deputati dal consiglio Deputato all'ufficio di Scrutatori.

Il Segretario del Tribunale adempie alle funzioni di Segretario presso all'ufficio così costituito.

Nel capi-luoghi di Mandamento vi presiede il Giudice coll'assistenza pure di quattro consiglieri Scrutatori deputati come sopra, e coll'intervento del Segretario della Giudicatura.

Nella sala delle adunanze, durante il tempo delle operazioni elettorali si tiene affisso un esemplare della lista generale degli elettori del Distretto.

Articolo 11.

Le Dose ~~tra~~ gli elettori inscritti nella lista di una comunità oltrepassano il No. di 400. sono divisi in più Sezioni, ciascuna delle quali comprende almeno 200. elettori.

Quando la partizione degli elettori in Sezioni avviene nella città in cui siede il Tribunale provinciale, all'una di esse presiede lo stesso Presidente del Tribunale, ed a ciascuna delle altre Sezioni presiede un Giudice del Tribunale a ciò commesso dal Presidente.

Se la divisione ^{degli elettori} in Sezioni accade in qualche altra comunità del Distretto, all'una di esse presiede il Giudice, all'altra il Vice-Giudice ~~o il Giudice viciniano~~ e in difetto loro il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Articolo 12.

Per l'effetto delle elezioni il Govern. può unire due o più Mandamenti se in ciascuno di essi il numero degli elettori è minore di 100.

Il Decreto che ordina l'unione determina il luogo in cui gli elettori faranno convocati.

In tale caso presiede all'adunanza il Giudice del luogo.

in cui e' fra i tenuta, coll'assistenza di quattro consiglieri Deputati dal Consiglio Delegato del luogo stesso, e coll' intervento del Segretario della Giudicatura.

Articolo 13.
Le elezioni si fanno secondo le norme stabilite dalla legge comunale.

Gli scrutatori eseguono lo spoglio dei voti ordinando in una lista, che rimane inclusa nel processo verbale tutti i nomi dei candidati, secondo la scala decrescente delle voci riportate da ciascuno di essi.

Articolo 14.
Una copia del processo verbale delle varie elezioni del Distretto ^è non più tardi del giorno seguente alle elezioni trasmessa al Presidente del Tribunale provinciale.

dal rispettivo
braccio,

Esso Presidente riunite i processi verbali procede coll' ^{assistenza} ~~intervento~~ dei due Giudici del Tribunale alla compilazione della lista totale dei nomi di coloro sui quali cadde il suffragio degli elettori, seguendo l'ordine del numero decrescente delle voci, come nel precedente articolo, ed esamina i richiami che fanno fatti contro l'operato delle varie elezioni elettorali.

La lista così formata e dal Presidente trasmessa coi processi verbali delle votazioni, e col parere che esso Presidente e i due giudici intervenenti daranno collettivamente sulla regolarità delle elezioni, non che sui richiami che relativamente alle medesime fossero intervenuti, al Ministro della giustizia, da cui se ne propone al Re l'approvazione, o l'annullamento.

Articolo 15.
Se le elezioni vengono approvate, l'istituzione è data dal Re a quel numero di soggetti che si richiegga a comporre o ad integrare il Tribunale di commercio, scegliendogli fra i candidati che abbiano conseguito un numero di voci corrispondente almeno alla sesta parte degli elettori inscritti del Distretto.

Non esentori candidati che abbiano ottenuto tal numero di

B

voti, o non essendo essi in numero sufficiente, il Re compie il numero dei Giudici traendoli da coloro che abbiano ottenuto la decima parte almeno dei voti della totalità degli elettori come sopra.

In difetto anche di candidati che abbiano in se raccolta la decima parte dei voti, i Giudici sono liberamente eletti dal Re fra gli eleggibili elettori inscritti.

Articolo 16.

Il caso di annullamento totale o parziale delle seguenti elezioni e adunanze elettorali sono in tutto o in parte nuovamente convocati.

Se l'annullamento è parziale la istituzione dei Giudici è difinita, e compiuta che sono le elezioni, dietro al risultamento di esse, è rifatta e trasmessa al Ministro della giustizia la lista generale di candidati contemplata nell'art. 15.

Articolo 17.

Il Presidente del Tribunale di commercio è nominato annualmente dal Re fra i Giudici eletti, e può essere confermato in tale ufficio.

Sono anche designati dal Re i Giudici che debbono fare le vice del Presidente, o presiedere alle Udienze.

Articolo 18.

Tribunali di commercio che si troveranno esistenti al tempo della promulgazione della presente legge saranno per intero rinnovati per via di elezione a tenore della stessa legge, e i Giudici di nuovo eletti entreranno in ufficio al primo del successivo mese di gennaio.

In caso al primo anno dalla riconstituzione di ogni Tribunale, la metà dei giudici sarà rinnovata, ed usciranno per ciò d'ufficio quelli che nelle elezioni avranno ottenuto un numero minore di voti.

Se i membri del Tribunale si troveranno in numero dispari uscirà d'ufficio la parte minore di essi prossima alla metà.

Negli anni seguenti usciranno di mano in mano quelli che avranno compiuto il biennio a tenore dell'art. 662. del Codice di commercio.

Articolo 19.

Nella composizione dei Tribunali di commercio coloro che nelle elezioni ottennero maggiori voti sono i giudici ordinari, e gli altri che vengono in appreso sono i supplenti.

La classificazione dei giudici ordinari e dei supplenti è fatta al principiare di ogni anno, posta a ragguaglio i voti che ~~gli eletti del Tribunale~~ ^{gli eletti} rispettivamente ottennero. E quindi coloro che nel primo anno della loro elezione furono stati nominati infra i Supplenti, nell'anno secondo diventeranno giudici ordinari, se i membri del Tribunale ultimamente eletti non avranno imperativamente raccolto un numero maggiore di voti.

Articolo 20.

Le spese dei locali e d'uffizio per i Tribunali di commercio sono a carico delle provincie in cui si trovano rispettivamente istituiti.

Articolo 21.

Un Tribunale di commercio potrà essere di nuovo istituito con Reale Decreto a mente dell'art. 638. del codice di commercio, salvo che presso il parere favorevole del consiglio provinciale.

Articolo 22.

Gli articoli 661. e 663. del codice di commercio con ogni altra disposizione contraria alla presente legge sono abrogati.

Torino il 26 di Gemaja 1859.

[Signature]

U. Rattap

Progetto di legge presentato al
Ministero di Agricoltura e Commercio
nella tornata del 26. gen. 1889.

Progetto di legge sull'ordinamento
dei Tribunali di commercio, e
modificazione del tit. I. lib. IV del
codice di commercio per la
competenza del Tribunale
commerciale -

1889 - 1.

Signori.

La questione dei tribunali commerciali fu per
da comparsi di tali commercianti fu
lungamente e profondamente discussa nei
consigli del governo quando elaborarono il
codice di commercio, e fu, come da esso
codice abbiamo, affermativamente risolta.

E fu ben vero che, testamentariamente approvato
la R. D. N. 21. aprile 1843. a mantenere in
stato per le cose; ma poi nel processo
di quella, anziché enumerare un nuovo
principio di R. D. non espresse intenzione di
voler quindi instituire in nuovi tribunali
a tenore del codice stesso con regole speciali
ed uniformi.

E non v'era non scorgersi ragione per cui il
legislatore, che a un tratto, anziché a maturo
di consiglio, pensò da un lato stava il
esempio dei tribunali liberi che formavano un
solito argomento della parte dell'istituzione,
e dall'altro lato, dopo il rinnovamento delle
patricie leggi, ~~adesso abolite~~ non erano per altro
nelle altre parti dello Stato, fatto esperienza,
di simili tribunali onde scorgere la necessità
di continuare nell'antica via di esse.

Nulla seppe il Parlamento che anno 1843,
operando sotto del governo imperiale l'ordinamento
generale dei tribunali di commercio, a tenore
del suddetto codice, con l'aggiunta del
elemento elettivo, gli oppositori al sistema
non mancarono ~~non mancarono~~ di trarre in
campo la questione fondamentale, la quale
fu splendidamente discussa. Rispose, ed il
partito della legge già vincendo, ~~non fu vinto~~
1.° anziché la discussione sarebbe per altre
ragioni interrotta -

E pertanto se non v'era un documento
tutte le ragioni che valgono a dimostrare
la somma convenienza di conservare
di costituire i tribunali di commercio
come il codice vuole di tali commercianti,
non solo brevemente che il governo non
può ripetersi da tale principio, perché le
ambrosie commerciali vogliono trattare
con ogni massima semplicità e decisa, neppure
il loro vicinato in buona fede. Le volontà
di entrambi sono manifestamente rispettate
agli usi e consuetudini del commercio e un
necessario si spiega naturalmente in questi

in quest
causa

Non è più che i Tribunali di commercio
passano nella loro decisione basandosi
i precetti delle leggi positive, ma è di fatto
che la più gran parte delle decisioni che sono
chiamate a risolvere rimangono straniero al
diritto civile propriamente detto, e che le
differenze del codice di commercio variano
sopra tali contratti e tali operazioni nelle
quali i commercianti variano di costume, e
sono perciò in grado di nettamente apprezzare,
oltre che il commercio per quella parte
dinamica e progressiva che gli è propria
va essere ampliando le sue operazioni e
creando tali rapporti, a cui provvediamo le
leggi future se vorremo farne effetto di
molto tempo, ma non provvedere le
presenti.

14. ed. i fatti relativi
15. del uomo;

Nelle cose spettanti al commercio l'azione
del Legislatore è spesso ristretta. Egli non può
regolare a priori le operazioni commerciali
non può dettare precetti e non meno ed
arbitrio, come a modo d'esempio, quando
prende a regolare lo stato civile delle
persone, definendo i diritti della procreazione
paterna, prescrivendo norme alle nuptie,
unificando le intestazioni; o quando
stabilisce l'ordine delle successioni; e la
forma dei testamenti; o quando determina le
formalità essenziali dei contratti, la validità
e la durata delle convenzioni di cambio e
carte di credito e conservando i privilegi; delle
le ipoteche ed altri simili disposizioni.

Il codice di commercio non è specialmente da
la vacillare, la tendenza tutta degli usi; delle
consuetudini che la ragione commerciale andò
a mano in mano introducendo, epperò l'opera
del Legislatore riesce tanto più utile e meglio
si accosta alla perfezione quanto intende solo a
mantenere la uniformità degli usi ed a
favorir quella tendenza alla universalità, per
cui il commercio inducendo quei molti rapporti
tra i popoli e le nazioni è fatto di civiltà
così profante.

Gli oppositori al sistema del codice trovano:
vizi frequenti per coloro che operano tutti
la vita negli affari (stud); della giurisprudenza
- lungo; e si troppo facilmente si danno
a credere che per la decisione delle cause
commerciali faccia menzione di quel corredo
di scienze, di dottrine che è sempre il
frutto di lunga dottrina, fatiche; e
pensano ancora che a rimpicciolare le decisioni

che le cause commerciali sieno giudicate
 da giudici tratti dal proprio senso e
 quelli lasciate in rispetto le sottile
 dette ed argute diuffioni, supponendo appunto os-
 -mento ricorrere nei singoli casi
 con la scorta del bono naturale buon
 senso e mediante la cognizione degli
 usi e delle usanze del commercio
 cui che si è conferme alla buona
 fede -

Fe ricopriando

Il progetto di questa legge si vorrà
 anche ripetendo che per quanto riguarda
 che in questo di legislazione ordinaria
 sempre imitando le leggi straniere,
 ma non è qui il luogo di ricorranza
 quel parte di vero senso includer
 con fatto improvvisi, né di dare
 risultato alle mille ed utili osservazioni
 da ~~non propri~~ ~~alla nostra~~ ~~antiproposizioni~~
 appoggiando purghe ai nostri codici
 di leggi straniere a preferenza nel lavoro
 della codificazione e non siamo perciò
 costretti a ripetere le straniere,
 sarebbe invece singolar che per amore
 di originalità, per fuggir l'uscio
 altrui, anche in ciò che la ragione comanda
 si calpeste ovunque a fuggir le più
 utili riforme -

1) I scrittori francesi non possono
 negarci questa giustizia. Tra gli
 altri il signor Trovati che nella
 sua opera Etudes de droit commercial
 al capitolo di un trattato delle
 sorgenti di ogni diritto, così per
 epigrafe la parte del vero
 Vergetiano nella Code de Commerce
Italiano!! cui scrive:
 "Le projet de législation sur ces
 matières en celle de tout autre pays,
 on suit en remontant la chaîne et
 la migration des idées de quelque
 point qu'on parte toujours en
 arrivant en Italie; et quand on en
 voit l'exemple chez d'autres nations,
 c'est qu'un peuple italien y en a
 apporté la pratique."

nelle materie commerciali non meno che
 nelle civili conformando ben varie parti
 le nostre istituzioni con quelle di Francia
 non facciamo a signori che adottar
 ciò che fu di origine veramente italiana,
 e specialmente ~~nell'antichità~~ per ciò che
 riguarda il commercio, noi vi antichiamo
 e riproponiamo ciò che in tempi posteriori
 a quelli in cui la legge romana si vanta
 - un, il giorno europeo, gli Italiani
 insegnarono e comunicarono ai
 francesi: ed alle altre inciviltate nazioni
 francesi: ed alle altre inciviltate nazioni
 Il diritto commerciale nacque e crebbe
 in Italia e si propagò in Francia per
 opera dei commercianti italiani, e
 massime dei Fiorentini che vi trasportarono
 la loro civiltà, e si ispirarono principalmente
 i loro banki (1)

(1) Et profecto non unus erat
consulium ordo sed alii videbantur
supremum politicum regimen
alii vero juris videlicet periti
vero discernendi lites civiles inter
populum exsurgentes.

Et profecto profecto etiam per
inventum amplificationem mensas
potestatem hoc est potestatem ad huc
nomen et ipsum consulium spectant
qui videlicet magistratum spectant
in re maritima aut mercatorum sive
judicii prostant aliisque regionibus publicis
functionibus et consulibus
mercatorum in Italia. ~~Ferrari~~
Matthaei Ferrar. et alibi occurrunt.
Narratio Statig. Ital. tom 6.
Pg. 19. e 19.

(2) Il Consiglio l' Hospital professo in
Italia ne non più vent'anni fa
sua statig. legali nella Costituzione
di Padova e fu delle cose italiane
effici. Italiano.

H. Douv. pr.

H. Douv. pr.
H. Douv. pr.
H. Douv. pr.
H. Douv. pr.

Similmente in Italia alla origine la
giurisdizione commerciale esercitata da giudici
eletti nel ceto de negozianti, fin da primi
tempi in cui le città italiane nel medio evo
ricambiavano in libertà costituzione e loro
Magistrati: imitando gli antichi ordini di
Roma antiche. ridotti al nome di Consoli.
Covarr. per di consoli l'uffizio di giudici
era unicamente inteso alla definizione delle
liti. Le dopo venne per ai vinti. ai giudici
di mercanti. (1) La cassa dei giudici
poteva essere che eletta. ~~Magistrati~~
Similmente di questi consoli negozianti
italiani che il Cons. di Venezia l' Hospital
ad ordinare nella città commerciale di
Francia i primi Tribunali di commercio. (2)

Ma perche la giurisdizione commerciale per
efficiamente corrispondere al fine della sua
istituzione oltre alle effere esercitate da
persone adette abitualmente al commercio
e membri di ella in persone elette
temporarie, e gratuite.

Il crollo di commercio già accennatamente
permise che la giurisdizione commerciale
commerci. ~~veniva amministrata da persona~~
eletta i Tribunali di commercio non corrispondeva
da persone tratte dal ceto de commercianti.
perche il tempo alla durata delle
loro funzioni che vogliono essere gratuite.
perche il (attuale progetto pensandosi per
base che ogni Tribunale debba ~~comporre~~
attuali. secondo le disposizioni del Art. 1.
del 14 di detta carta ha per oggetto di
vender i giudici illegittimi, e di regolare
in conseguenza il modo della loro elezione,
e della loro istituzione. non che per
ottenere da i Tribunali di commercio vantaggi
stabilmente attribuiti in tutta la loro
estensione si propone anche di abolirli
l'uffizio del Confessore legale.

Nella relazione espressioni dei motivi del
altro progetto di legge sulla abolizione del
Consolato si è per parte alcuni uomini
delle ragioni che ~~portano la abolizione~~
necessaria di ~~abolire~~ il Consolato.

Comunque che in Francia aveva
elaborato il progetto del crollo di commercio
avuto permesso il pensiero di instituirli e
proprio a cinque Tribunali di commercio
con Compagnie di persone incaricate di
esercitarli le funzioni del Ministero pubblico.
ma dopo le opposizioni che variamente
fecero la Corte di Casazione e altri
Tribunali, specialmente quello del Tribunale

Si avverte per la considerazione che
 a tenere il questo progetto per la
 istituzione d'un nuovo Tribunale
 di commercio si richiede una
 deliberazione preventiva e favorevole
 del Consiglio provinciale (art. 21) la
 quale deliberazione è non necessaria
 dalla circostanza che la legge è già
~~lunghissima (art. 21) e vogliono far~~
~~lavorare alla Provincia di che~~
~~provisti il Tribunale stabilito (art. 20)~~
 Lo Stato per conto adempie il debito
 suo facendo amministrare la giustizia
 in Tribunale ordinario, e in quanto
 Province si vedono ~~anche un Tribu-~~
~~nale di commercio, e questo bit~~
~~hanno in provincia, e in quanto~~
 chi ne sente per. Nottamente il
 vantaggio.

T occorrendo

imporre

allora

+ ~~la legge provinciale~~
 + ne ~~distinzione~~
 particolarmente
 la legge

E pertanto coll'art. 1. di questo progetto,
 promette che la competenza di
 Tribunale commerciale, allora ad essere
 regolata dal tit. 1. lib. IV del codice
 di commercio, dalla presente legge,
 si regolerà che gli ordinamenti di
 ciascun Tribunale allora a proceder
 sono tali boni mediante un reale
 decreto.

Le disposizioni che seguono verranno
 applicate sulle elezioni, sulla
 eleggibilità sulla competenza della lista
 degli elettori, sulla forma delle elezioni,
 sulla organizzazione della curia,
 sulla distribuzione e dei giudici
 eletti, sulla rinnovazione dei mandati.

Quanto alle elezioni l'art. 2.
 dispone che elettori saranno tutti i
 commercianti residenti che per pagate
 d'industria e commercio pagano un
 importo eguale al uno degli elettori
 politici.

Il progetto primitivo recava che la

elezioni saranno fatte dai commercianti
 notabili: il numero di questi viene
 determinato dalla legge, ma viene
 il pensiero di allargare di meglio le
 condizioni del elettorato. Per questo
 i questi commercianti vengono sotto
 a certi rapporti e primamente agli arbitri
 i questi vengono con loro potere
 della concessione e libertà della parte
 ragionevole che alle elezioni di
 tutti questi concessione ugualmente
 tutti coloro ai quali per l'incanto
~~concessione~~ si doveva sottoporre al loro
 giudizio le proprie controversie. Di
 come elettorale, ^{quale} viene determinato,
 basta a fornire una discreta misura
 del interesse che ciascuno degli elettori
 avrà di concorrere alle elezioni, e
 conformi col suo voto alle verità
 della medesima. Che anzi ~~conferma~~ ^{si}

Sequendo

il voto della Commissione della Camera
 incaricata di esaminare il progetto di
 legge del anno 1845, la facoltà di
 concorrere alle elezioni viene estesa
 ai commercianti forestieri che
 abbiano da 5 anni uno stabilimento
 commerciale nel Regno e paghino
 la contemplata imposta.

I forestieri che fanno la loro dimora
 nello Stato a cagione della temporanea
 ed accidentale loro residenza alle
 Sovranità del paese sono di necessità
 soggetti alla giurisdizione di Lombardi
 che vi trovano stabiliti il pari
^{dei} ~~dei~~ cittadini. Ma spinti
 quindi, in cui che spettere alle autorità
 di vigilanza della giustizia e i forestieri
 debbono ricevere un'equilibrata parte di
 trattamento, se il Principe abbandona
 ai commercianti l'elezione di propri
 giudici, e ai a ragione del loro interesse
 che hanno in tali elezioni, la difesa

facoltà non vuol esser negata agli
stranieri che si trovano in condizioni
del tutto uguali.

Panni però ad alcuni che si voglia
largheggiare a troppo agli stranieri,
ma coteste facoltà di commercio alle
elezioni dei giudici di commercio nulla
ha che di politico, perche ad ogni
modo si richieggono la cittadinanza,
e vende a coloro che ~~compravano~~
^{viaggiano} ~~compravano~~ nel paese utili industrie e
commercio alle ^{commercio} con incremento del commercio
nazionale un pegno delle ingiustizie
dei giudizi -

Nessuno alle libertà si vorrà la
questione se anziché limitarla al
ceto di commercianti ~~formasse~~ utile
di estendersi ad ogni ^{altra} ~~qualità~~ di
persona, ma si ritiene che non
per altra ragione merita la
istituzione di tribunali commerciali,
si vuole scire della giustizia
del ordinario se non perche si presume
nei commercianti una specie
abitata alla pronta risoluzione delle
controversie nascenti ^{dai} fatti
commerciali. Guiso ^{in fatto} di lasciar a
commercianti questa libertà delle
elezioni, ma il Legislatore dee por
mente a che non venga ~~abusata~~ ^{abusata}
lo spirito delle istituzioni; lo qual
cosa ^{di legge} ^{de} ^{si} ^{può} ⁱⁿ ^{una} ^{certa} ^{modo} ^{si} ^{può}
invece di ~~poter~~ ^{poter} ^{la} ^{si} ^{può}
quella ^{poter} ^{che} ^{hanno} ^{un} ^{vero}
e legitimo interpepel nelle atti
mentre delle cose commerciali, vengono
ad ~~esser~~ ^{esser} ^{per} ^{sovere} ^{che} ^{pu}
avventurati ~~esser~~ ^{esser} ^{inter} ^{mittersi}
nei tribunali commerciali e si
spumano ~~le~~ ^{le} ^{gestite} ^{persone} ^{con}
fini meno laudabili.

c'è prima laici ^{per} ^{par} ^{del}
cote di commercio francese ^{era} ^{era}

per fatto questo pensiero di lasciare agli elettori la piena facoltà di eleggere qualunque individuo o a fronte delle speranze in contrario che si possono avere per parte di ricoprire un trattamento abbandonato

Si fa però che i commercianti scelti del proprio interesse condotti a un modo prudentemente della facoltà loro concessa ma nelle nuove

i benefici negli affari talvolta prevalen

non la
t solo

che i tribunali di commercio sono chiamati a giudicare le controversie di commercianti eletti ma quelle

spettano a ogni altro negoziante di qualunque cittadino che si voglia esercitare liberamente il commercio

commercio altri commercianti

della legge

il modo regim vuole che la detta facoltà delle elezioni sia temporaneamente

repleta onde non avvenga che i contendenti si trovino necessitati a

subire al giudizio di tali persone che siano lungi dalle opinioni quelle

personae che si attendono a

sempre
di giorno mentarsi

con tal tribunale

nel rimanente le certezze delle

chepitelle sono largamente costituite

perchè sono arbitrii deppoi tutti gli elettori che in un cittadino dello

Stato possono ricadere arbitrariamente

nella città con il Tribunale sede

inleggibile sono del pari gli arbitri

commercianti che abbiano esposto o

loro volenti del commercio che essi mediante della elezione si avvevano

epi il fatto delle elezioni loro condotte e si vendevano ognuna più

mentire. Si loro comitanti

per i profani essi attendono ugualmente alle opinioni apprese

Per cui che sia del modo di comporre le liste elettorali si pubblica approvata e ratificata e per conseguenza si richiami che pubblichino eccitarsi

evitarsi in proposito il progetto della
la revisione della legge sulle
elezioni comunali ed è quella si
risparmi, ugualmente rispetto
al modo delle elezioni. Fra
le variazioni modificazioni che
vengono specificatamente indicate.

Si vuole per le elezioni in ricorso
debbano concorre tutti gli elettori
del comune il progetto mira a
render più facile e numerosa
la adunanza abilitando tutti gli elettori
che non hanno nella città capi
luogo del comune a rendere il loro
voto nel capo luogo di residenza
e per ~~vedere~~ ~~anche~~ più sparte le
operazioni elettorali e risparmiare
ai concorrenti ogni inutile perdita
di tempo si propone di ridurre
l'ufficio di scrutinio a un ufficio
voti da farsi in ogni comune
stabilmente composto nella città in
vicinanza del Tribunale provinciale
Presidente di ogni Tribunale. Si propongono
consiglieri delegati del Consiglio
delegato della comunità che officino
di scrutinio e che nei capi luogo
di residenza provvedano al presidente
alle operazioni di scrutinio e giudici
aperti similmente si uguagli
assommo di consiglieri comunali.
Eran in dubbio se la direzione delle
elezioni e lo scrutinio separatamente
si commetterà al Tribunale o
comunari oppure al Presidente del
comune, anziché al Presidente
del Tribunale provinciale. per
consigliere opportunamente che
quantunque ~~la~~ ~~degli~~ ~~altri~~
per effetto la giurisdizione comunale
e così una materia tutta speciale
tuttavia ~~per~~ ~~il~~ ~~fatte~~ ~~per~~ ~~trattarsi~~
di un'operazione che riguarda direttamente
la città e la stessa legge più recente //

11
H di appropria ~~la~~ ~~incassa~~
II alla ~~colazione~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~
Occorre ~~anche~~ ~~il~~ ~~influsso~~
che per ~~la~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~
conveniente di gravare il Tribunale
di commissioni già ~~colazione~~ ~~colazione~~
occupati della città ordinaria
loro funzioni e simili con
~~la~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~
si ~~colazione~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~ ~~colazione~~
involgariti nelle operazioni
elettorali in cui tutte
operazioni ~~colazione~~ ~~colazione~~
comunicano a capione
della quale potrebbe
talvolta cadere sul
sospetto di avere
promosse le proprie
elezioni.
- quantunque
inquietamente

7
Del resto il progetto di legge
rende omaggio al principio proclamato
dallo Statuto (art. 68.) che la giustizia
emana dal Re ed è in suo nome
amministrata dai Giudici che Egli
instituisce perche oltre al sovrano
espone le elezioni del Re approvate.
E rende necessaria la istituzione
degli eletti con Re. decreto, che anzi
vicine riferata al Re la facoltà
di scegliere i Giudici commerciali
fra coloro che avranno conseguita almeno
la sesta parte dei voti degli elettori.
Nell' intero distretto, e non ricevendo
un bastevole numero di candidati che
abbia raggiunto tal numero di voti,
gli è pur data facoltà di scegliere
infra coloro che ne abbiano raccolta
la decima parte. Ma in
distretto però di tale numero di
voti i Giudici possono essere
dal Re liberamente eletti fra
gli elettori iscritti.

Per tal modo non solo rimane
alla prerogativa del Re uno spazio
sufficiente dentro al quale possa
esercitarsi, ma trovasi eliminato l'
inconveniente che la sola mag-
gioranza relativa, la quale potrebbe
anche ridursi a pochissimi voti
basta a dare effetto alle elezioni,
perocchè formalmente importa
che i candidati sieno giudicati.

Degni dell' ufficio se non dalla
generalità, o dalla maggioranza, da
una confiderabile parte almeno
degli elettori.

Il candidato adunque che
avranno ottenute la decima parte
dei voti, e in difetto quelli che
ne avranno ottenute almeno il
sesto, verranno a costituire in
certo modo una specie di rosa
che servirà di base alla scelta
del governo, cioè a dire se
i candidati designati dalla decima
parte dei voti faranno in nu-
mero pari, o minore di quello
necessario per comporre il tri-
-bunale, eglino faranno tutti
ugualmente istituiti, e se
invece se troveranno in nu-
-mero maggiore otterranno l'
istituzione quelli di loro a
cui piacerà il governo di
darla. Se poi nessuno dei
candidati avrà raccolta la
decima parte di voti, o degli
non faranno in numero sufficiente

a comporre il Tribunale, il Go-
 verno sceglierà similmente tra
 quelli che avranno ottenuto almeno
 la ^{decima} parte, all' effetto di
 comporre con essi l' intero Tri-
 bunale, o completare il numero
 de' suoi membri, e qualora
 rimanga ^{per} esaurita quest' ultima
 serie avrà piena libertà di
 scegliere i giudici mancanti
 fra tutti gli eleggibili.

Del supposto dunque
 che i commercianti elettori del
 distretto si mostrassero talmente
 trascurati che le adunanze eletto-
 rali si rendessero deserte o meno
 frequenti, oppure che le loro
 volontà fossero talmente discordi
 da non poter riuscire ad una
~~valida~~ elezione, il Governo che
 deve reggere di continuo nel
 promuovere, conservare e difendere
 gli interessi della società sa-
 rebbe abilitato a provvedere da
 se onde rimuovere qualunque
 ostacolo al regolare andamento
 dei Tribunali, e per conse-
 guente all' amministrazione
 della giustizia.

Nelle seguenti disposizioni
 di questo progetto di legge pre-
 vedesi il caso in cui le elezioni
 abbiano ad essere o totalmente

annullate, la qual cosa potrebbe
avvenire se fosse scorsa qualche
illegalità così grave per cui
rimanessero al tutto viziate,
che fosse soltanto da annullare
l'operazione di qualche
Adunanza elettorale del Dis-
tretto; e si dispone che in
tali eventi ^{non essendovi} ~~proprio~~
soppresso la istituzione dei Giudici
perchè dovendosi per l'
effetto delle elezioni computare
tutti i voti del Distretto, ra-
gion vuole che si attenda
l'ultimo risultato delle elezioni.

Articolo quindi della
nomina del Presidente che
sua essere al Re riservata,
della rinnovazione intiera dei
Tribunali provinciali la prefata
legge sarà promulgata, e
della successiva rinnovazione
dei Giudici, coll'intendimento
che si faccia in ogni anno
parzialmente, riservata però

5

sempre la disposizione del
Codice di commercio art. 662
che prescrive il termine della
durata loro in ufficio, e
prescrive il caso della riele-
zione dei medesimi?

Ortossi ancora del modo di
classificare i giudici o fra gli
ordinari o fra i supplenti,
si stabilisce la regola che
le opere dei locali e d'uffizi
per i Tribunali di commercio
faranno a carico delle rispettive
provincie, e che perciò non
potrà essere costituito un
nuovo Tribunale di com-
mercio senza il favorevole
avviso del Consiglio provinciale,
al quale giustamente spetta
il dare giudizio sulla op-
portunità e convenienza di
tale istituzione. E si
conclude finalmente la
legge coll'abrogazione degli
art. 661. e 663. del Codice

Di commercio che resta perciò
il collare della Disegnata
riforma